

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Proc. n. 1/2026 promosso dalla

- **S.B. A.N.A. TRENTO SUD**, Codice VTN000042 del Comitato Regionale Trentino;

P R E M E S S O

- che il 30.03.2026 è pervenuto ricorso/denuncia del sig. Facchinelli Enrico, in qualità di Tecnico/Allenatore della Società epigrafata e relativo alla gara di Prima Categoria-Gir. Unico, specialità Volo, tra la Società Bocciofila A.N.A. Trento Sud e la Società Bocciofila Rotaliana, tenutasi presso l'impianto della S.B. A.N.A. il 28.03.2026;
- che il ricorso/denuncia è atto tempestivo perché trasmesso entro tre giorni successivi alla partita;
- che l'art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina fissa il termine massimo di trenta giorni per la Decisione del Giudice sportivo dal ricevimento della denuncia/istanza;
- che nel ricorso/denuncia viene riferito che *“lo scrivente consegnava la lista delle formazioni. Per mero errore materiale veniva inserito nella formazione della “terna” un atleta che già aveva disputato la seconda prova individuale (i.e. l'atleta LAZZERI Claudio). L'arbitro di gara riceveva la lista e autorizzava la seconda prova individuale. Solo a gioco iniziato, il Direttore di Gara rilevava l'irregolarità, decretando immediatamente la sconfitta a tavolino per 0-11”*;
- che in sintesi, nel ricorso il denunciante lamenta la violazione del par. 50 del Regolamento Campionati Italiani di Società 2026 poiché l'arbitro avrebbe sorvolato l'appello preliminare all'incontro, omettendo così di assolvere alla funzione di garante della regolarità della partita. Il ricorrente deduce che se il Direttore di Gara avesse adempiuto il proprio dovere, non si sarebbe integrata la violazione, poiché essa sarebbe stata prevenuta, non consentendo al giocatore LAZZERI Claudio di scendere in campo;

C O N S I D E R A T O

- che il ricorso non è fondato perché il ragionamento ivi esplicitato poggia sul presupposto che l'errore sia stato solamente materiale da parte della Società mentre, in realtà, la violazione è stata sostanziale. Il giocatore si è presentato in campo ed ha disputato la partita (che non avrebbe dovuto giocare) in spregio al regolamento di settore; la Società stessa, nelle figure dirigenziali e tecniche (l'allenatore) e financo il giocatore (pur considerata la giovane età) avrebbero dovuto evitare tale evenienza.



Ora, se è vero che la funzione del Direttore di Gara è quella ANCHE proiettata ad un controllo preliminare, è altrettanto vero che qualora una squadra o un suo atleta realizzano fattispecie illecite, violando il regolamento, non può certo attribuirsi all'Arbitro la "colpa" della violazione per non averla adeguatamente prevenuta; ben avrebbe potuto - e dovuto nel caso di specie - il Tecnico/Allenatore della A.s.d. Ana Trento o altra figura societaria accorgersi della infrazione che si stava per realizzare, ponendovi immediata soluzione. Nel caso di specie non c'è stato solamente l'errore nella compilazione della lista della formazione perché l'atleta, accompagnato proprio dal ricorrente, è sceso in campo e ha iniziato a giocare senza che la sua Società glielo proibisse (infrazione sostanziale);

- che la violazione, dunque, è da attribuire alla Società denunciante; la condotta del Direttore di Gara, repressibile nella disattenzione iniziale, sarà oggetto di segnalazione al competente Organo arbitrale;
- che pertanto il regolare svolgimento della partita è stato frustrato dalla presenza in campo di un atleta che non poteva parteciparvi, conseguendone la sanzione della sconfitta a tavolino della sua squadra;
- che l'art. 13 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib attribuisce la competenza al Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale «*su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative ad: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati*»;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- pronuncia la OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DI 0-11 in favore della A.S.D. Bocciofila Rotaliana come disposto dal Direttore di Gara.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 28 Aprile 2026

Il Giudice Sportivo (Avv. Federico Freni)

